

Firenze, lì 10 aprile 2017

Class. 2.14.2.

- Al Presidente della Giunta regionale
- All'Assessore all'Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative
- Al responsabile della Direzione urbanistica e politiche abitative
- Al responsabile della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali

Seduta del 7 aprile 2017

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n.2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti). *Deliberazione della Giunta regionale n. 197 adottata il 7 marzo 2017*

	favorevole	favorevole con raccomandazioni	favorevole con condizioni	contrario	contrario con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO	X				
OSSERVAZIONI FACOLTATIVE					

All'unanimità	X
A maggioranza	
A maggioranza con motivazioni contrarie di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)	

NOTE: Allegato parere

D'ordine del Presidente
Cinzia Dolci

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n.2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti). *Deliberazione della Giunta regionale n. 197 adottata il 7 marzo 2017*

Proponente: Giunta regionale – Assessore Ceccarelli

PARERE OBBLIGATORIO

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 7 aprile 2017

Visti

- l'articolo 66 dello Statuto;
- la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

Considerato che la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) stabilisce:

- all'articolo 130 che la Regione definisca e disciplini con regolamento le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel titolo V (Atti di governo del territorio), le analisi che evidenziano la coerenza esterna ad interna delle previsioni dei piani, la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale, nonché il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- all'articolo 62 che la Regione emani un regolamento per l'attuazione delle disposizioni relative alla qualità degli insediamenti;

Rilevato che la proposta di regolamento provvede a dare attuazione al titolo V e all'articolo 62 della l.r. 65/2014 in quanto la disciplina di tale articolo risulta, per alcuni aspetti, strettamente connessa con i contenuti dei piani territoriali ed urbanistici, in quanto relativa alla riqualificazione del margine urbano e alla dotazione di spazi pubblici, di verde urbano e di connessione ecologica;

Preso atto, in particolare, che la proposta di regolamento:

prevede che la Giunta regionale deliberi specifiche linee guida al fine di fornire indicazioni per il coordinamento delle disposizioni della legge regionale con la disciplina paesaggistica del PIT, predisponga apposite tabelle per il dimensionamento dei piani strutturali e dei piani operativi e definisca le modalità per il conferimento dei dati relativi al monitoraggio della pianificazione;

dà indicazioni per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, chiarendo che la perimetrazione avviene in sede di avvio del procedimento di formazione del piano strutturale e del piano strutturale intercomunale ai fini dell'individuazione di eventuali ipotesi di trasformazione subordinate al parere della conferenza di copianificazione;

dà indicazioni per l'individuazione delle unità territoriali organiche elementari (UTOE), specificando che deve essere estesa all'intero territorio comunale, comprendendo aree sia interne che esterne al perimetro del territorio urbanizzato;

contiene disposizioni relative al dimensionamento massimo sostenibile del piano strutturale e al dimensionamento quinquennale del piano operativo;

dispone in merito all'individuazione e alla disciplina dei nuclei rurali, chiarendo che sono ammissibili anche interventi di ampliamento se finalizzati alla dotazione di servizi ed infrastrutture o per favorire l'attuazione di progetti di riqualificazione del territorio rurale di rilevanza comunale;

prevede che, tramite l'individuazione cartografica, siano definiti gli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici e gli ambiti periurbani, in base alle linee guida predisposte dalla Giunta regionale;

in merito alla disciplina degli insediamenti esistenti, contenuta nel piano operativo, prevede la classificazione degli immobili e dei complessi edilizi sulla base dei parametri riferiti ai caratteri morfotipologici, architettonici e urbanistici, al valore storico-culturale, paesaggistico o testimoniale, disponendo che il piano operativo possa contenere specifiche indicazioni volte al mutamento delle categorie funzionali ritenute non più adeguate sulla base di tale classificazione;

dispone in merito al recupero degli edifici abbandonati e in condizioni di degrado in territorio rurale, con specifiche indicazioni per il piano operativo in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia;

specifica che al piano strutturale compete l'individuazione degli ambiti urbani in condizione di degrado e gli obiettivi per le azioni di rigenerazione urbana; al piano operativo la perimetrazione, entro tali ambiti, delle aree soggette agli specifici interventi di rigenerazione urbana;

per quanto riguarda la pianificazione intercomunale, dispone in merito alle modalità per effettuare l'analisi del quadro conoscitivo, per l'individuazione del perimetro delle UTOE e per la definizione delle strategie di area vasta;

prevede che si applicano, agli strumenti della pianificazione territoriale e alle loro varianti, le analisi di coerenza e le valutazioni degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale in coordinamento con le procedure di valutazione ambientale strategica;

dispone in merito al monitoraggio dei piani, svolto dall'Osservatorio paritetico della pianificazione istituito dalla l.r. 65/2014, finalizzato alla verifica: del contenimento del consumo di suolo, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale, dell'efficienza dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione, degli effetti economici ed occupazionali del piano paesaggistico su determinate attività economiche, in particolare sulle attività estrattive esercitate nelle Alpi Apuane. Prevede inoltre la predisposizione di un modello comune per la raccolta e il conferimento dei dati;

contiene disposizioni per la qualità degli insediamenti, in attuazione dell'articolo 62 della l.r. 65/2014, e il rinvio ad ulteriori indicazioni previste da specifiche linee guida, deliberate dalla Giunta regionale, in merito alla riqualificazione del margine urbano, alla dotazione e alla continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica;

prevede una norma transitoria con cui si stabilisce che i comuni i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, abbiano già avviato il procedimento di formazione di nuovi strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica oppure varianti generali a tali strumenti, provvedano ad integrare gli atti di avvio del procedimento nel rispetto di quanto disposto dal regolamento;

Vista l'intesa sottoscritta al Tavolo di concertazione istituzionale e generale svoltasi in data 20 gennaio 2017;

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** in merito allo schema di "Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n.2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti)", adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 7 marzo 2017.